



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
DI CASERTA

Deliberazione n° 225 del 10 aprile 2018

**OGGETTO:** CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK PER IL TAVOLO TELECOMANDATO RADIOLOGICO GE MOD. "PRECISION RXI" CON LA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS SPA" [7426923ABC];

**IL DIRETTORE DELL' UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA ED HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che:**

- presso l'unità operativa complessa diagnostica per immagini è installato un tavolo telecomandato radiologico, modello "Precision RXi", matr. A5229423, di produzione G.E. Medical Systems S.p.A;
- detta apparecchiatura risulta esclusa dalle classi tecnologiche oggetto della convenzione Consip denominata SIGAE3 - convenzione alla quale quest'Azienda ha aderito con deliberazione n°298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge e, pertanto, con determinazione n°421 del 7/06/2017, del pari esecutiva ai sensi di legge, è stato stipulato contratto di manutenzione con la Ditta Produttrice G.E. Medical Systems S.p.A.;
- detto contratto risulta scaduto al 31/12/2017;

**Considerato che:**

- quest'Azienda, in data 6/02/2018, ha avviato, una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, finalizzata alla verifica della disponibilità di operatori economici, oltre a quello conosciuto, per l'affidamento del servizio di manutenzione full-risk del tavolo radiologico su citato;
- all'avviso di consultazione preliminare di mercato ha risposto, entro il termine previsto, solo la società G.E. Medical Systems S.p.A.;
- la spesa complessiva risulta inferiore ai € 50.000,00 pertanto, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
- la manutenzione dell'apparecchiatura può essere comunque affidata alla casa produttrice della stessa al fine di garantire la sostituzione di componenti originali, in caso di guasti, e l'intervento di tecnici specializzati, con professionalità e competenza adeguate e che, pertanto, nel caso in essere, ricorre la fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
- per le considerazioni di cui ai punti precedenti, con nota prot. n° 5081 del 23/02/2018, allegata alla presente, è stato richiesto alla società G.E. Medical Systems S.p.A, formulazione di una proposta contrattuale di durata biennale, con una riduzione del 5% dell'importo annuo del precedente contratto, ai sensi dell'art. 9 ter comma 1 lett a) del d.lgs. 78/2015;

**Preso atto che:**

- con pec del 27/02/2018, acquisita al protocollo di quest'Azienda n°5301 del 28/02/2018, allegata in copia, la società GE Medical Systems S.p.A ha riscontrato la richiesta di proposta contrattuale, proponendo un canone annuo di € 20.456,00 oltre i.v.a., applicando lo sconto del 5% richiesto;

**Ritenuto:**

- quindi, necessario procedere con la stipula del contratto di manutenzione per il sistema in parola, come da proposta della società GE Medical Systems S.p.A prot. 861K13 del 26/02/2018, con decorrenza dal 01/05/2018 al 30/04/2020, per un costo complessivo biennale pari ad € 49.912,64 i.v.a. 22% compresa,

**Visti:**

- Il Dl.gs 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- la circolare 30/10/2012 n° 4536 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicata sulla G.U. n° 256 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n°237 del 14/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


**PROPONE**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di procedere con la stipula del contratto di manutenzione full-risk per il sistema tavolo telecomandato radiologico "Precision rxi" di produzione G.E. Medical Systems S.p.A, come da proposta n°861K13 del 26/02/2018, con decorrenza dal 01/05/2018 al 30/04/2020;
2. prevede la clausola di risoluzione dello stesso, in caso di dismissione dell'apparecchiatura o di aggiudicazione di gara regionale centralizzata per l'espletamento di analogo servizio, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi;
3. di precisare che il costo complessivo biennale ammonta ad € 49.912,64 i.v.a. 22% compresa, imputabile come segue:
  - o € 16.637,55 i.v.a. 22% compresa, (pari a 8/12) esercizio 2018, 84 Sub/1, conto economico n° 50303010101;
  - o € 24.956,32 i.v.a. 22% compresa, (pari a 12/12) esercizio 2019,
  - o € 8.319,77 i.v.a. 22% compresa,(pari a 4/12) esercizio 2020;
4. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG [7426923ABC]
5. di dare mandato alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione congiuntamente alla società G.E. Medical Systems S.p.A, della redazione del DUVRI;
6. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza, ivi compreso il pagamento delle fatture, che andrà effettuato a seguito dell'acquisizione del nulla osta da parte della UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA attestante l'avvenuta fornitura e la regolarità degli importi;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ed alle UUOCC Gestione Economico-Finanziaria, Diagnostica per Immagini nonché alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione;

**IL DIRETTORE U.O.C.  
TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA ED HTA**

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

**ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2018/2019/2020 imputabile al conto economico n° 50303010101 aut. 84 sub1 ed è da imputare al preventivo di spesa 861K13 del 26/02/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese




Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Antonietta Siciliano



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Gaetano Gubitosa





Azienda Ospedaliera di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)  
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

UOC Tecnologia Ospedaliera ed HLA  
Pec: [tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapecc.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapecc.it)

Spett.le  
GE Medical System Italia S.p.A.  
Via Galeno, 13  
20126-Milano (MI)  
pec: [gmsi@legafmail.it](mailto:gmsi@legafmail.it)

Oggetto: Richiesta di proposta contrattuale per la manutenzione del tavolo telecomandato GE mod. Precision Rx1

Spett.le Società,

con la presente si comunica che in data 31/12/2017, è scaduto il contratto di manutenzione, approvato con determinazione n. 421 del 7/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il sistema telecomandato in oggetto emarginato.

Per quanto sopra siamo a richiedere la formulazione di proposta tecnico/economica per dare continuità al rapporto in parola. Detta proposta dovrà essere di tipo full-risk, con fornitura di tutti i ricambi e dovrà prevedere, almeno:

- n° 2 interventi l'anno di manutenzione preventiva secondo programma del costruttore;
- n°1 verifica l'anno di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti;
- numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata, con fornitura di tutte le parti di ricambio originali necessarie per il ripristino della corretta funzionalità;
- possibilità di telediagnosi dell'apparecchiatura;
- tempo massimo di intervento "on site" garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) 8 ore solari dalla chiamata;
- tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante 24 ore solari;
- durata del rapporto biennale, con possibilità di scissione del contratto, con preavviso non inferiore a gg. 15 naturali e consecutivi in caso di: 1) dismissione dei sistemi, 2) di Istituzione di gara centralizzata a livello regionale per l'espletamento delle medesime attività sui beni in parola.

Il canone annuo del contratto da stipularsi dovrà prevedere una riduzione non inferiore al 5% dell'importo annuo del contratto scaduto, ai sensi del art. 9 ter comma 1 letta) del d.lgs. 78/2015.

La proposta dovrà essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo [tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapecc.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapecc.it). In attesa di un cortese sollecito riscontro, rimanendo a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

PV DA,

Da "gemsì" <gemsì@legalmail.it>  
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>  
Cc "carla.romagnoli@ge.com" <carla.romagnoli@ge.com>  
Data martedì 27 febbraio 2018 - 14:43

**richiesta di proposta contrattuale per la manutenzione del tavolo telecomandato GE mod. Precision Rxi.**

---

Con riferimento a quanto in oggetto, allegato, inviamo contratto di manutenzione.  
Si precisa che

- la tipologia di contratto è full risk come quello precedente scaduto al 31/12/2017.
- è stato applicato lo sconto del 5% (rispetto il contratto scaduto), come richiesto
- il contratto ha validità biennale.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione possiate necessitare.  
Cordiali saluti.  
GE Medical Systems Italia S.p.A.

---

**Allegato(i)**

861K13\_AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO.doc.pdf (1320 Kb)



GE Healthcare

Via Galeno 36  
20126 Milano  
Italia

T +39 02 26001111  
F +39 02 26001199

Milano, 26/02/2018

**CONTRATTO no. 861K13**

**CLIENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**

**Oggetto: Proposta di contratto di assistenza tecnica**

Gentile Cliente,

a seguito di attenta analisi dei Vostri carichi di lavoro e delle Vostre esigenze, riteniamo corretto proporVi una piattaforma contrattuale **HARMONY** per i servizi di assistenza sulle Vostre apparecchiature di Imaging Digitale e una piattaforma **LIGHT** per le apparecchiature Ecografiche

Potrà godere dei seguenti servizi e benefici:

- dal punto di vista della **Sicurezza**, le visite manutentive effettuate dai tecnici GEMSI, nonché, l'implementazione di tutte le modifiche imposte e consigliate dal produttore, (FMI) Vi garantiranno piena adempienza alle normative vigenti e assoluta garanzia di tutela della sicurezza di pazienti ed operatori;
- dal punto di vista dell'**operatività delle Vostre apparecchiature**, avrete a disposizione una potente infrastruttura logistica e un team di tecnici di grande esperienza e professionalità che con strumenti di connessione remota Insite e visite correttive garantiranno una corretta funzionalità delle Vostre apparecchiature. A seconda del tipo di contratto potrete, inoltre, beneficiare della copertura completa delle parti di ricambio standard e della copertura parziale o totale delle parti di ricambio speciali.
- in funzione, inoltre, delle opzioni selezionate alle Condizioni Particolari, potrete avvalervi di **programmi finanziari** specifici per aggiornare i Vostri sistemi, richiedere strumenti di connessione remota avanzata come **iCenter** e **iLinq**, strumenti di diagnosi remota predittiva come **Onwatch**, e/o giorni di **aggiornamento clinico** sulle tematiche che riterrete più critiche per il Vostro staff;

Quand'anche la nostra proposta non fosse di Vostro gradimento, Vi preghiamo di volerci comunicare per iscritto le Vostre decisioni in merito entro e non oltre il **31 Marzo 2018**. Trascorso tale termine, la presente si intende annullata salvo che si sia convenuta una proroga scritta che verrà comunque a cessare a fine anno; resta inteso che le visite preventive previste nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e l'accettazione della proposta non verranno recuperate nel periodo rimanente e non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di manutenzione. In attesa o in assenza della sottoscrizione del contratto, potrete ovviamente richiedere tramite comunicazione scritta al Service Center interventi tecnici che vi verranno fatturati alle tariffe e condizioni al momento in vigore.

Vi invitiamo infine a voler conservare una copia delle condizioni generali di detto contratto, poiché a fronte di un rinnovo contrattuale che non preveda un cambiamento della piattaforma scelta, dette condizioni rimarranno invariate e pertanto ci limiteremo a inviarVi, per presa visione e firma, solo le Condizioni Particolari e i relativi allegati.

Distinti saluti

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Stefania Lovisatti - Legale Rappresentante

Per informazioni relative all'**Assistenza Tecnica** potete contattare il responsabile di zona: **Ciro Bottino (348-1316430)**

Per informazioni **Commerciali Services** potete contattare il responsabile di zona: **Marco Correale (347-6056299)**

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 i.v.

Sede Legale: Via Galeno 36, 20126 Milano

CF e Registro Imprese Milano 93027710016 REA 1689710 P.IVA 03663500969

Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company



## CONTRATTO SERVIZI Condizioni particolari

Tra: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO** (di seguito, il "Cliente");

Indirizzo: VIA PALASCIANO  
C.A.P.: 81100 Città **CASERTA**  
Telefono  
Rappresentato da:  
Qualifica:  
**Codice Cliente:**

e:

La società **GE Medical Systems Italia SpA** (di seguito, "GEMSI")  
Indirizzo: **Via Galeno 36**  
C.A.P.: **20126** Città **Milano**  
Telefono **02.2600.1111**  
Rappresentato da:  
Qualifica:

GEMSI e il Cliente (di seguito, individualmente la "Parte" e collettivamente le "Parti") concordano quanto segue:  
GEMSI, con il presente atto, si impegna a fornire al Cliente, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali per le sole Apparecchiature dell'elenco sottostante, i servizi di manutenzione previsti dal tipo di contratto scelto e indicato in suddetto elenco ed esplicitati nella "legenda contratti".

Contratto/i n. : 861K13

Codice Cliente: 53724E

Data Inizio Contratto-Data Fine Contratto: Vedi Allegato "ELENCO APPARECCHIATURE"

Canone Totale: quarantamilanovecentododici/00 euro / €40,912.00

Modalità di Fatturazione: Fatturazione trimestrale posticipata.

Condizioni di Pagamento: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).

Per il Prezzo dei Servizi Aggiuntivi si veda il Listino Tariffa Oraria in vigore sino al 31.12.2018 (Allegato 1)

Il compenso annuale pattuito, per i servizi oggetto del presente contratto, sarà automaticamente adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio"; potrà essere espressamente rinnovato per iscritto e di comune accordo alla scadenza del medesimo.



## ELENCO DELLE APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO E DETTAGLIO DEI PREZZI

Sistema	Descrizione	Tipo Contratto	Opzioni	Rif. N.	Canone Annuo (I.V.A. escl.)	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone Dovuto (I.V.A. escl.)
A5229423	PRECISION RX/I 32-4C	QA			20,456.00 €	01-01-18	31-12-19	40,912.00 €
<b>Totale</b>					<b>20,456.00 €</b>			<b>40,912.00 €</b>

Nota 1: il contratto , come da legenda, esclude la sostituzione delle parti speciali quali tubo radiogeno e detettore.



## Indice Contratto

### Condizioni Particolari

### Condizioni Generali

- Art. 1 – Durata
- Art. 2 – Servizi
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 – Prezzo e condizioni di pagamento
- Art. 5 – Contratti di manutenzione preesistenti
- Art. 6 – Dichiarazione di Rifiuto/Interruzione del Servizio di Assistenza
- Art. 7 – Responsabilità e obblighi specifici del Cliente
- Art. 8 – Apparecchiature coperte dal contratto: aggiunta e rimozione di apparecchiature
- Art. 9 – Dichiarazioni impegnative del Cliente
- Art. 10 – Garanzie GEMSI
- Art. 11 – Riservatezza dei dati personali e delle informazioni
- Art. 12 – Proprietà intellettuale
- Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14 – Risoluzione/Sospensione del contratto
- Art. 15 – Limitazione di responsabilità
- Art. 16 – Forza Maggiore
- Art. 17 – Clausole Varie
- Appendice – Definizioni

### Elenco degli Allegati :

Allegato 1: Listino Prezzi Tariffa Oraria Servizi Aggiuntivi





## CONTRATTO

I  
M  
A  
G  
I  
N  
G  
  
D  
I  
G  
I  
T  
A  
L  
E

### HARMONY CLASSIC (QA)

- Modifiche e Aggiornamenti relativi alla Sicurezza ed affidabilità del sistema
- Copertura oraria standard: dalle 8 alle 17 nei giorni lavorativi
- Tempo di Risposta 8 ore lavorative
- Manutenzione Programmata:
  - ✓ Copertura oraria standard
  - ✓ Trasferte
  - ✓ Manodopera
- Manutenzione Correttiva:
  - ✓ Copertura oraria standard
  - ✓ Sostituzione parti di ricambio **escluse le parti speciali**
  - ✓ Trasferte
  - ✓ Manodopera
- Servizi Remoti:
  - ✓ Connessione a Insite (ove l'apparecchiatura lo consenta)

### HARMONY ESSENTIAL(QB)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")
- Servizi Remoti:
  - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

### HARMONY ESSENTIAL (QC)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic; più
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")

### HARMONY ESSENTIAL(QD)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di più Parti Speciali (vedi "legenda contratti Harmony")
- Servizi Remoti:
  - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

### SERVIZI OPZIONALI

- Servizi Remoti Avanzati
  - Connessione i-Linq (se l'apparecchiatura lo consente/connessione Broadband necessaria)
  - I-Center
  - Onwatch (servizio di diagnosi remota proattiva predittiva)
- Corsi Applicativi
  - Sul sito                      giorni \_\_\_\_\_
  - In aula                         giorni \_\_\_\_\_
  - AppsLinq
- Opzioni
  - Contratto Evolutivo

### CARE

- Tempo Rip.ne : 2 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi (ore lavoro e viaggio; manutenzioni preventive)
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde: Illimitate standard
- Insite: incluso ove possibile
- Periferiche fornite da GEMSI incluse
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

### LIGHT

- Tempo Rip.ne : 3 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde :Escluse
- Periferiche: Escluse
- Insite: incluso ove possibile
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi
- 

**ESCLUSIONI:** si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).

U  
L  
T  
R  
A  
S  
U  
O  
N  
I



## LEGENDA CONTRATTI HARMONY

<b>HARMONY</b> Codici Must	Harmony Classic QA*	Harmony Essential QE*	Harmony Essential QC	Harmony Advantage QD
<b>Servizio</b>				
Tempo di Risposta	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore
Attività	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard + parti speciali
Insite	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente	l'apparecchiatura lo consente
<b>Parti Speciali per modalità</b>				
CT/CT PET		Tubo * Monitor	n.a.	n.a.
PET		n.a.	n.a.	n.a.
MR		Criogeni	Bobine	Criogeni Bobine Monitor
X-Ray/ Vascolare ANALOG		Tubo	Parti in vetro	Tubo Parti in vetro Monitor
X-Ray/ Vascolare DIGITAL		Tubo	Detettore/Cassetta digitale	Tubo Detettore/Cassetta digitale Monitor
BMD (densitometria)		Tubo	n.a.	n.a.
NM		Cristalli	Fotomoltiplicatori	Cristalli Fotomoltiplicatori Monitor
Qdotrone		n.a.	n.a.	n.a.
<b>Opzioni aggiuntive</b>				
UPTIME	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-LinQ	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-Center	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Onwatch	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Contratto Evolutivo	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
TVA	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Corsi Applicativi	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile

\* Per sistemi CT specificare:

Attività illimitata

Limitata a \_\_\_\_\_ scansioni/esami/ampSec

In caso di superamento di detto limite, il canone annuale sarà automaticamente riveduto, impegnandosi l'Utente a pagare alla fine di ogni anno contrattuale un'ulteriore quota di Canone per un importo pari al prodotto delle scansioni/pazienti eccedenti per € \_\_\_\_\_ +Iva (costo unitario scansione/paziente eccedente).

Il numero delle scansioni o dei pazienti, rilevato congiuntamente dalle parti all'inizio del periodo contrattuale, è indicato di seguito.

Per il numero di scansioni/pazienti alla fine dell'anno contrattuale, farà fede la rilevazione del tecnico *GEMSI* risultante dal rapporto da questi consegnato all'Utente. Non saranno considerate, ai fini della revisione di cui sopra, le eccedenze inferiori a \_\_\_\_\_.

Numero scansioni/pazienti \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Note:



## LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI

YNC Codici Must	CARE CA	LIGHT LA
<b>Servizio</b>		
Tempo di <i>Risoluzione</i>	Entro 2gg Manutenzione programmata	Entro 3gg Manutenzione programmata
Attività	Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Gorni Lavorativi	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard
Sonde	Illimitate Standard	Escluse
Insite	Sempre se Supportata	Escluso

Note:



## CONTRATTO SERVIZI

### CONDIZIONI GENERALI

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto GEMSI concorda di fornire al cliente, e il cliente di ricevere da GEMSI, i servizi standard e opzionali indicati dal cliente nelle condizioni particolari e di seguito descritti, per la Durata del Contratto e per tutte e sole le Apparecchiature di cui all' "Elenco Apparecchiature".

#### 1. DURATA

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio".

#### 2. SERVIZI

I Servizi di seguito elencati sono forniti dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, nell'ambito delle ore ordinarie stabilite dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata; a tale orario si fa riferimento come "Orario del Servizio Standard".

Il Tempo di Copertura ordinario può essere prolungato a scelta del Cliente, come indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito, "Orario Prolungato del Servizio").

Al di fuori della copertura oraria indicata nelle Condizioni Particolari, ogni ora di lavoro effettuata darà luogo ad una fatturazione supplementare rispetto al canone convenuto (vedi Allegato 1: "Listino Prezzi tariffa oraria servizi aggiuntivi").

Per le sole apparecchiature ecografiche, qualora oggetto del presente contratto, la risoluzione del guasto sarà garantita entro i giorni lavorativi stabiliti (come specificato in tabella "LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI") a partire dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata a mezzo fax o con chiamata al Customer Service Center GEMSI. Nel caso in cui la richiesta di intervento abbia luogo dopo le ore 16:00, la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del giorno lavorativo successivo; mentre se la richiesta di intervento è effettuata il venerdì dopo le ore 16:00 la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del lunedì successivo o del primo giorno lavorativo utile.

I servizi, oggetto del presente contratto, sono svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario. GEMSI si riserva altresì, in casi particolari, la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'effettuazione di interventi di manutenzione sulle apparecchiature di sua produzione. Il personale designato sarà adeguatamente istruito e qualificato. Di seguito parleremo in generale di personale di GEMSI per fare riferimento a tutto il personale tecnico coinvolto in servizi di assistenza tecnica.

#### 2.1 Manutenzione Programmata

2.1.1 La Manutenzione Programmata, include la manodopera e le spese di trasferta e consiste in test funzionali, di verifica e di calibrazione, in linea con le indicazioni e con la frequenza prescritte dal produttore.

2.1.2 GEMSI e il Cliente concorderanno, all'inizio di ogni anno solare o all'inizio del periodo contrattuale, un calendario annuale per le visite di Manutenzione Programmata per le Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature".

#### 2.2 Manutenzione Correttiva

2.2.1 La Manutenzione Correttiva include la sostituzione in loco di parti di ricambio e delle eventuali parti speciali scelte ed indicate nelle Condizioni Particolari, con relative spese di trasferta e manodopera.

2.2.2 E' responsabilità del Cliente segnalare tempestivamente per iscritto o tramite chiamata al Service Center di GEMSI, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il numero e il nome del sistema, il nome e il numero di telefono della persona da contattare e il difetto riscontrato.

2.2.3 Ove possibile e/o opportuno GEMSI si riserva la facoltà di trasferire presso i propri laboratori le apparecchiature da mantenere al fine di verificarne il corretto funzionamento od effettuarne una revisione completa.

2.2.4 In caso di apparecchiature ecografiche portatili, sono garantiti un numero di interventi su chiamata illimitato per la riparazione dei guasti che avverrà tramite trasferimento dell'apparecchiatura presso i nostri laboratori. Tale trasferimento sarà effettuato a mezzo corriere da chiamarsi al numero telefonico allegato. Il costo della spedizione sarà a NS. carico. Le parti di ricambio sostituite rimarranno di proprietà di GEMSI.



## 2.3 Servizi in Remoto "InSite"

2.3.1 Quale parte della Manutenzione Programmata e/o della Manutenzione Correttiva, GEMSI può, tramite connessione broadband o attraverso internet network, e a condizione che l'Apparecchiatura lo consenta, connettersi remotamente all'Apparecchiatura e procedere ad interventi tecnici (inclusi lo scaricamento di software e il monitoraggio proattivo), alle condizioni di cui al presente Contratto. Detto servizio è automaticamente incluso nella Copertura contrattuale Base.

2.3.2 Il Cliente autorizza GEMSI ad installare nelle Apparecchiature e connettere ad esse, ove compatibile, un kit InSite (di seguito, "InSite") che comprende in particolare un Software, un modem e/o un'interfaccia per internet network.

2.3.3 Al fine di installare il kit InSite, il Cliente si impegna a fornire a GEMSI, nello stesso luogo in cui sono ubicate le Apparecchiature, una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili, tra cui la VPN (Virtual Private Network) o ADSL, riservata esclusivamente alle operazioni dei Servizi GEMSI in Remoto. Nel caso in cui sia attivabile una connessione VPN, previa verifica di fattibilità, il cliente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la configurazione ed il relativo traffico dati. In caso di connessione ADSL sarà a carico del cliente il costo di attivazione della linea ed il relativo canone oltre ad eventuali costi che esulano dai Servizi prestati da GEMSI. Quest'ultima si impegna a fornire il Router necessario alla connessione e a sostenere i costi del traffico telefonico relativo ai suddetti Servizi.

2.3.4 Il Kit InSite resta di proprietà di GEMSI. Il Cliente non userà, modificherà, disassemblerà, procederà alla retroingegnerizzazione, esaminerà, copierà, cederà o venderà, direttamente o indirettamente, il Kit InSite e in particolare i dati computerizzati, la documentazione o il Software che si trovava o si trova presso il Cliente. GEMSI non attribuisce al Cliente o ad altri nessun'altra licenza d'uso del Kit InSite

Alla cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, GEMSI potrà disattivare o rimuovere il Kit InSite o qualsiasi parte di esso, usando, se necessario, una connessione in remoto alle Apparecchiature.

## 2.4 Parti di Ricambio

2.4.1 GEMSI fornirà le Parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato di efficienza. Le parti sostituite (ad eccezione di quelle radioattive o dei materiali contaminati) diverranno di proprietà di GEMSI e saranno rimosse dalla Sede a cura della stessa.

Il cliente sarà l'unico responsabile della conservazione e/o utilizzo in sicurezza di materiali radioattivi e contaminati. Qualora il cliente non restituisse a GEMSI le parti usate o sostituite, GEMSI procederà alla fatturazione delle suddette parti in accordo con i prezzi di listino vigenti in quel momento.

2.4.2 GEMSI potrà utilizzare parti di ricambio di sistemi più evoluti, purché questo non alteri il funzionamento dell'apparecchiatura.

## 2.5 Strumenti, Documentazione e Service tools

2.5.1 Per intervenire sulle Apparecchiature, il personale di GEMSI utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit non di proprietà del Cliente né in licenza al Cliente (di seguito chiamati "Service Tools"). Per comodità, GEMSI potrà tenere i Service Tools sul Sito. Il Cliente con il presente atto consente a GEMSI l'accesso, a titolo gratuito, a un armadietto o un vano in cui riporre detti Service Tools e consentirà anche a GEMSI di procedere, in un qualsiasi momento, alla rimozione di uno o tutti Service Tools

2.5.2 La presenza di detti Service Tools presso il Sito non attribuirà al Cliente alcun diritto, titolo o licenza d'uso dei medesimi. Qualsiasi accesso, divulgazione o uso di un qualunque Service Tools da parte del Cliente, dei propri dipendenti o altra persona diversa dal personale di GEMSI è severamente vietata. Il Cliente farà del proprio meglio per evitare ogni danno, smarrimento, furto dei Service Tools. La responsabilità di smarrimento, danno e furto dei Service Tools passa al Cliente al momento della loro installazione presso il Sito.

## 2.6 Rapporti tecnici di intervento

Qualsiasi intervento fornito da o per conto di GEMSI per l'Apparecchiatura sarà documentato in un rapporto tecnico di servizio, redatto in forma digitale o cartacea a cura del field service engineer e sottoscritto dal Cliente, in cui saranno menzionati per ciascun elemento interessato dell'Apparecchiatura, gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive nonché gli interventi di Manutenzione Preventiva effettuate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento dell'Apparecchiatura. Tale rapporto tecnico sottoscritto dalle Parti verrà inviato contestualmente dal field service engineer all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente che avrà cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione. Ogni duplicato del rapporto tecnico che dovesse essere richiesto dal Cliente ai fini della liquidazione delle fatture, verrà rilasciato da GEMSI solo previo pagamento di una fee amministrativa di € 15 per rapporto tecnico. Il mancato pagamento di tale fee, pregiudicherà il diritto del Cliente di ricevere copia del rapporto tecnico restando inteso che rimarrà impregiudicato l'obbligo del Cliente al pagamento delle



fatture secondo i termini e condizioni previsti dall'articolo 4 del presente Contratto.

### 3. ESCLUSIONI

Il presente contratto **non** copre:

#### 3.1 Servizi su apparecchiature non elencate nell' "Elenco Apparecchiature"

#### 3.2 Tutti i servizi relativi a o derivanti da:

- (a) Eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi ed eventi naturali (incendi, esplosioni, inondazioni), la natura difettosa di un edificio o di un veicolo;
- (b) Variazioni, fluttuazioni o interruzioni nella fornitura di energia elettrica o qualsivoglia malfunzionamento nel sistema di condizionamento dell'aria;
- (c) Evento accidentale, urto, dolo, incuria e usura;
- (d) Mancata conformità o violazione da parte del Cliente, dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terzi relativa a (A) standard o regolamenti tecnici in vigore, o (B) specifiche o istruzioni d'installazione, o (C) manuali utente o di manutenzione generale, o (D) condizioni ambientali d'installazione (ivi incluso a titolo esemplificativo, forniture di energia elettrica, acqua o aria condizionata) (E) istruzioni scritte e raccomandazioni impartite da GEMSI;
- (e) Qualsiasi alterazione o conservazione o utilizzo inappropriato (e in particolare qualsiasi uso o operazioni improprie da parte del cliente o qualsiasi procedura di disinfezione pulizia o sterilizzazione inadeguata) ovvero il fatto che qualsivoglia parte dell'apparecchiatura sia stata oggetto di manutenzione non appropriata da parte di personale non GEMSI o non autorizzato da GEMSI a fornire assistenza;
- (f) Qualsiasi personalizzazione o modifica eseguita dal Cliente o da un suo rappresentante;
- (g) Inadempimento da parte del Cliente ai suoi obblighi di cui al presente Contratto (art. 8);
- (h) Utilizzo da parte del Cliente, ovvero dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terze parti, delle apparecchiature in combinazione con altre apparecchiature /software/accessori incompatibili con le stesse;
- (i) Installazione di parti di ricambio non originali o non compatibili con l'apparecchiatura o in generale danni provocati dall'installazione di parti;
- (j) Qualsiasi danno o contaminazione chimica, biologica o radioattiva che richieda decontaminazione;
- (l) Qualsiasi danno ad apparecchiature o parti non prodotte da GEMSI causato da difetto di progettazione o produzione delle Apparecchiature
- (m) qualsiasi trasferimento dell'Apparecchiatura, non effettuato da GEMSI o dal personale che fornisce assistenza per conto di GEMSI;
- (n) qualsiasi modifica, regolazione, riparazione o sostituzione parti effettuata da terzi, senza accordo scritto da parte di GEMSI;
- (o) uso in ambienti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della installazione;
- (p) eventuali calibrazioni dell'esposimetro automatico a fronte di un cambiamento relativo a schermi e/o pellicole sia esso temporaneo e/o definitivo;
- (q) garanzie fornite dal produttore ovvero relativo ad aggiornamenti delle Apparecchiature, qualora la relativa opzione non sia stata prescelta dal Cliente nelle Condizioni Particolari, indicata nei programmi d'installazione o nei protocolli di certificazione delle Apparecchiature;
- (r) inserimento o recupero dati da sistemi di archivio corrotti.

Qualora GEMSI stabilisse, a seguito di opportune indagini, che il vizio o il malfunzionamento segnalato è riconducibile ad una delle cause elencate ai punti precedenti, il Cliente sarà tenuto, nel caso in cui non affidi a GEMSI la riparazione, a rimborsare a GEMSI le spese sostenute per le indagini, alle tariffe in vigore in quel momento.

**3.3** Qualsiasi altro servizio non espressamente previsto nel presente Contratto, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste da parte del Cliente di assistenza tecnica su problematiche specifiche, dimostrazioni o rimozione di materiali.



3.4 Tutti i servizi relativi a successive modifiche e/o aggiornamenti legati ad upgrade e/o installazioni di reti PACS o di sistemi di reti per archiviazione di immagini.

3.5 La fornitura e manutenzione di una linea telefonica o altro tipo di connessione per il collegamento e la diagnosi remota, laddove l'apparecchiatura lo consente.

3.6 Integrazione sull'apparecchiatura coperta da contratto di workstation aggiuntive o network o modifiche relative ad indirizzi IP.

3.7 La fornitura da parte di GEMSI di qualsivoglia apparecchiatura intera o accessorio o materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- batterie
- materassini, poggiatesta e pedane
- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente
- compressori plastici per mammografia o radiologia
- protezioni viso
- cover
- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA, mantici respiratori, sensore O2, pletismografi, sistemi "Extra Confort" del paziente (ad es MR Music)
- materiali di consumo in genere (dischi ottici, DAT, carta e inchiostro per stampanti, gel, batterie, etc.)
- fantocci di calibrazione
- cassette radiografiche, magazzini distributori e raccoglitori, schermi di rinforzo, materiale da camera oscura
- iniettori, stampanti e videoregistratori anche se collegati all'apparecchiatura se non diversamente specificato nel contratto
- materiale di consumo e parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle manutenzioni preventive programmate (PM)
- telecamere e sistemi di videosorveglianza
- sistemi UPS parziali e/o Totali
- quadri elettrici/sezionatori installati su espressa indicazione del Cliente e non facenti parte della configurazione di fabbrica della macchina
- apparati di refrigerazione e condizionamento Sala Tecnica
- testine delle stampanti e dei videoregistratori.

3.8) I servizi di assistenza sui **Ciclotroni**, non includono:

- La manutenzione preventiva dei targets, rimozione e re installazione degli stessi targets prima e dopo gli interventi manutentivi.

- Implementazione ed esecuzione della procedura di rotazione dei targets. In funzione del livello di attività media e delle condizioni operative del sistema (numero di ore di utilizzo, corrente accumulata, etc.), il Cliente concorderà con GE la frequenza di rotazione dei targets

- La sostituzione dei filtri dei targets

- Parti dei targets (se non diversamente specificato nelle condizioni particolari del presente contratto)

- Quanto espressamente indicato nel Manuale Operatore a carico dell'Utilizzatore.

3.9) Per i sistemi di **Risonanza Magnetica** i servizi di assistenza non includono:

- i servizi al sistema di raffreddamento ad acqua, sia esso fornito dal cliente o da GEHC e i servizi conseguenti a guasto al sistema di raffreddamento ad acqua o ad inadeguata fornitura di acqua refrigerata.

- la fornitura di criogeni o l'intervento correttivo a qualsiasi parte del sistema o del magnete in caso di perdita dei criogeni imputabile a negligenza del Cliente per inadeguata alimentazione elettrica o inadeguata fornitura di acqua refrigerata all'impianto criogenico o comunque in caso di sistema privo di connessione insite per il monitoraggio del magnete (SHEM, MM3).

- l'assistenza/sostituzione delle bobine vendute dopo la consegna dell'Apparecchiatura salvo nel caso in cui ciascuna di queste sia espressamente inclusa nella copertura contrattuale.

Ogni aggiunta all'installato base delle bobine coperte comporterà una revisione del Prezzo Totale Annuo.



3.10) Per I sistemi **Ecografici**: sono escluse dal presente contratto le sonde Transesofagee e sonde Volumetriche mod. 3V, 4V e le Endocavitarie salvo diversa ed esplicita indicazione nel presente contratto.

#### 4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

##### 4.1 Prezzo dei Servizi

4.1.1 Il Prezzo Totale Annuo che il Cliente pagherà per i Servizi è indicato nell' "Elenco Apparecchiature"

4.1.2 Il Prezzo Totale Annuo comprende i Canoni Periodici, la periodicità dei quali è indicata nelle Condizioni Particolari. Per ciascun periodo di pagamento dei Canoni Periodici, GEMSI calcolerà l'importo totale che il Cliente deve pagare ed emetterà nei confronti del Cliente la relativa fattura.

4.1.3 La revisione del Prezzo Totale Annuo e dei Canoni Periodici corrispondenti a (i) aggiunta o rimozione di una delle Apparecchiature dell' "Elenco Apparecchiature"; oppure (ii) la modifica dei Servizi Opzionali o delle Opzioni, indicate nelle Condizioni Particolari e relative alle Apparecchiature di cui nell' "Elenco Apparecchiature", dovrà sempre essere formalizzata mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Parti (vedi anche art.9) con conseguente modifica di:

- "Elenco Apparecchiature";
- Condizioni Particolari;
- Prezzo Totale Annuale modificato sulla base del listino di GEMSI in vigore.

4.1.4 Tutte le quote riportate e altre somme indicate sono da intendersi IVA esclusa.

##### 4.2 Prezzo dei Servizi Aggiuntivi

Per i Servizi Aggiuntivi e le opzioni non incluse nella copertura contrattuale base forniti da GEMSI, il prezzo dipenderà dal listino in vigore e sarà incluso nel totale annuale indicato nelle Condizioni Particolari.

##### 4.3 Condizioni di Pagamento

4.3.1 Il canone base annuo sarà fatturato trimestralmente in via posticipata. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data della stessa. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messa in mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti.

4.3.2 I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato.

4.3.3 Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del Cliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito).

4.3.4 Il pagamento puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto.

4.3.5 Fermo tutto quanto previsto ai punti che precedono, trascorsi 12 mesi dal ricevimento della fattura, nessuna contestazione, eccezione, riserva o pretesa può essere avanzata, per qualsivoglia ragione, dal Cliente in ordine alla sussistenza del credito di GEMSI quale risultante dalla fattura stessa.

#### 5. CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREESISTENTI

5.1 Qualora il Cliente avesse già un contratto di manutenzione in essere con altri produttori di apparecchiature o fornitori di servizi su una qualunque delle apparecchiature o se una qualunque delle apparecchiature fosse coperta da garanzia fornita da GEMSI o da un altro fornitore di Servizi, i termini di tali accordi non saranno in nessun modo superati dal presente contratto e GEMSI non si assumerà nessun obbligo sotto tali accordi.

5.2 Le condizioni di detto contratto non si applicheranno alle Apparecchiature coperte da detti contratti o garanzie prima della loro naturale scadenza o risoluzione. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per una celere, lecita e adeguata cessazione di detti contratti.

#### 6. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

GEMSI può rifiutare di fornire i Servizi in relazione ad Apparecchiature per le quali non sia in grado di ottenere le Parti di Ricambio o Parti Sostanzialmente Equivalenti o Parti ricondizionate secondo le norme vigenti, come a titolo esemplificativo





nel caso di End of Product Life o per apparecchiature che siano commercializzate da più di dieci (10) anni; in tal caso, dopo avere informato il Cliente per iscritto di detta situazione, il Prezzo Totale Annuale sarà ridotto prorata.

#### 7. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CLIENTE

Nel corso della Durata del presente Contratto, il Cliente si farà carico di tutti i costi e le spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dagli obblighi consistenti nel:

7.1 Per le apparecchiature Ciclotrone e moduli di sintesi, eseguire tutte le operazioni di Manutenzione Preventiva ordinaria a carico del cliente ( ) come specificato nel Manuale dell'Operatore (nella sua revisione più aggiornata). Il cliente è tenuto ad ordinare per tempo a GEMSI il materiale necessario per eseguire la manutenzione, il cui elenco è definito nell'Allegato 9 e successive modifiche ed integrazioni. Al termine di ogni intervento di manutenzione di sua responsabilità, il Cliente visiterà copia della "check list" contenuta nel manuale Operatore a conferma di esecuzione delle operazioni richieste. Tutte le "check list" così compilate saranno archiviate nell'apposito Libro Macchina (Log Book) e dovranno essere messe a disposizione di GEMSI in un qualsiasi momento la stessa ne faccia richiesta. Le operazioni dovranno essere svolte solo ed esclusivamente da un Operatore Abilitato.

7.2 Mantenere (a) il Sito (e dove applicabile, per RM, la gabbia di Faraday, incluse le porte e i pannelli) e (b) l'ambiente tecnico-operativo (incluso il controllo di temperatura e umidità, la qualità dell'energia elettrica e il sistema anti-incendio e per RM il condotto di evacuazione dei gas criogeni- 'Quench Pipe') in condizioni consone all'operatività delle Apparecchiature;

7.3 Fare in modo che le Apparecchiature siano utilizzate in conformità alle norme applicabili;

7.4 Utilizzare le Apparecchiature solo in conformità alle raccomandazioni previste nella Documentazione relativa alle Apparecchiature;

7.5 Fare in modo che tutto il personale autorizzato ad utilizzare le Apparecchiature sia adeguatamente addestrato al corretto utilizzo delle stesse;

7.6 Garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di materiali potenzialmente infettivi e di fluidi biologici. In particolare, il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, in vigore al momento della stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori GEMSI che opereranno presso la sua struttura. Di conseguenza, durante ogni intervento da parte del personale di GEMSI presso ciascuna Sede, il Cliente si impegna a:

- adottare ogni misura per prevenire la trasmissione di agenti infettivi trasmessi attraverso il sangue e/o fluidi biologici;
- conformarsi agli standards di condotta da seguirsi in caso di incidenti che implicino un'esposizione al sangue e/o a fluidi biologici.

Il personale di GEMSI potrà sospendere la manutenzione o le attività di riparazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale di GEMSI dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie a far sì che l'Apparecchiatura sia al sicuro e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di GEMSI.

7.7 Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale GEMSI, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro. In alternativa, GEMSI sarà autorizzata a fatturare al cliente, alle tariffe in vigore, la presenza di un ulteriore proprio tecnico.

7.8 Redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene, piano applicabile dal personale di GEMSI durante la fornitura di Servizi presso il Sito.

7.9 Regolare l'accesso e lo stazionamento del personale e dei pazienti in particolare nelle diagnostiche di Risonanza Magnetica.

7.10 La gestione dei controlli delle Apparecchiature da parte delle competenti autorità sarà sotto la responsabilità esclusiva del Cliente. Il Cliente adotterà, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure richieste da modifiche regolamentari e, in particolare, il Cliente intraprenderà tutte le attività necessarie in relazione alla conoscenza ed applicazione di norme di legge e regolamentari applicabili alle Apparecchiature.

7.11 In caso di intervento per Servizi in Remoto in conformità agli Articoli 3.3, e /o all'Allegato 4, il Cliente s'impegna a delegare ad un suo dipendente o ad un suo rappresentante, appositamente autorizzato, che abbia la necessaria esperienza nell'adoperare le Apparecchiature, l'incarico di porre in essere le operazioni e le regolazioni indicate da GEMSI e se ne assume tutte le conseguenti esclusive responsabilità.



7.12 Mettere le apparecchiature a disposizione del personale GEMSI per tutto il tempo necessario alla prestazione del Servizio, anche oltre il normale orario di lavoro.

## 8. APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO: AGGIUNTA E RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE

Il cliente prende atto che i Servizi oggetto del contratto non possono estendersi automaticamente alle Apparecchiature installate dopo la Data di inizio del contratto stesso. Quanto descritto nell' "Elenco Apparecchiature" potrà essere modificato solo alle seguenti condizioni:

8.1 Nel caso in cui una qualsiasi delle Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature" debba essere definitivamente accantonata, il Cliente potrà chiedere per iscritto a GEMSI di interrompere i Servizi in relazione a tale apparecchiatura con preavviso di almeno novanta (90) giorni. I Canoni Periodici relativi a tale apparecchiatura cesseranno di essere applicati dalla scadenza del periodo di preavviso, sempre che il cliente abbia dato a GEMSI adeguata prova della non imputabilità della causa.

8.2 A richiesta del Cliente, GEMSI potrà fornire i Servizi su Apparecchiature non comprese nell' "Elenco Apparecchiature" solo a seguito di una modifica concordata del Contratto, e quindi dell' "Elenco Apparecchiature" e del Prezzo Totale Annuo.

## 9. DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEL CLIENTE

Il cliente concorda che GEMSI ha sottoscritto il presente contratto in fede a quanto da lui dichiarato e garantito: tutte le apparecchiature sono in un buono stato di funzionamento, e sono state opportunamente mantenute in accordo con le raccomandazioni del produttore prima dell'inizio del presente contratto, fatto salvo quanto in contrario sia stato dichiarato specificamente per iscritto a GEMSI. Il Cliente dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per utilizzare in esclusiva le Apparecchiature presso ciascuna Sede in qualità di operatore sanitario.

## 10. GARANZIE GEMSI

10.1 GEMSI garantisce che i Servizi verranno forniti, in base al presente Contratto, in maniera professionale da personale competente ed addestrato.

10.2 Tutte le Parti di Ricambio utilizzate per la fornitura dei Servizi sono conformi alle specifiche fornite dal produttore e sono dotate delle stesse caratteristiche operative delle parti sostituite.

10.3 Resta inteso che GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature.

La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del prezzo totale annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI.

## 11. PRIVACY

11.1. GEHC si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili per la protezione dei dati personali e/o sensibili che riguardano i pazienti del Cliente a cui GEMSI può avere accesso nell'ambito dell'esecuzione di quanto spettante per obbligo di cui al presente contratto. A tal fine, GEMSI mette in campo azioni tecniche ed organizzative per tener conto dei rischi di alterazione, perdita o accesso non autorizzato o analisi di dati personali di tali pazienti.

GEHC si impegna a salvaguardare i suddetti dati da accessi e/o trattamenti illeciti, e di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice sul Trattamento dei dati personali).

Si precisa che il Trattamento avverrà al solo scopo di fornire i Servizi richiesti dal Cliente. Sarà il Cliente ad indicare le modalità e a definire il grado di autorizzazione agli accessi ai sistemi di rete nell'ambito di altri accordi stipulati con il Cliente. Il trattamento avviene esclusivamente da personale, interno e/o esterno, appositamente autorizzato.

In caso di rescissione degli accordi stipulati tra GEMSI ed il Cliente, GEMSI potrà, a propria discrezione, distruggere tali dati o restituire al Cliente tutte le copie, a meno che GEHC non venga autorizzata dal Cliente a custodire tali informazioni per scopi specifici o a meno che GEMSI sia impedita dal fare ciò, per esempio dalla legge, nel qual caso i dati saranno custoditi in modo confidenziale e non saranno elaborati per nessuno scopo tranne che per quelli necessari per il rispetto degli obblighi di legge.



Altri elementi, che contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per i dati elaborati dall'Apparecchiatura messa in rete, come il Cliente e le sue reti per la fornitura di telecomunicazione, non sono sotto il controllo di GEMSI, e quindi non sono sotto la sua responsabilità. GEMSI invita i propri clienti ad utilizzare le best practice industriali che includono, ma non solo, l'isolamento delle immagini diagnostiche e delle relative reti dalle reti di altre imprese del Cliente, l'isolamento dell'Apparecchiatura in servizio da Internet e da altre reti aperte, la limitazione degli accessi mediante firewall, la gestione mediante password utente, la definizione di protocolli per monitorare il traffico di rete per identificare accessi non autorizzati e rendere anonimi o codificare dati personali per quanto sia possibile.

**11.2. Nomina del Responsabile esterno del Trattamento.** L'esecuzione del presente contratto comporta, come indicato al paragrafo precedente, l'eventualità di trattare, per conto del Cliente, dati personali di pazienti e altri interessati. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del trattamento nei limiti dei trattamenti effettuati, il Cliente, in veste di Titolare del Trattamento dei dati in proprio possesso, con la sottoscrizione del presente accordo nomina GEMSI quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, "Responsabile del Trattamento"). Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza in ragione dell'attività oggetto del presente contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Allegato B (Misure di sicurezza sui dati personali) assicura di:

- individuare in modo adeguato i soggetti, interni e/o esterni, che possono avere accesso ai sistemi informatici che concernono il funzionamento del sistema informativo e vigilare sulla loro attività;
- abilitare gli incaricati con credenziali di autenticazione che abilitino ad effettuare i trattamenti individuati;
- assegnare agli incaricati codice identificativo e parola chiave esclusivi;
- assegnare una o più credenziali di autenticazione per ciascun incaricato;
- fornire agli Incaricati istruzioni in merito alla segretezza della parola chiave e corretta custodia dei dispositivi;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per gli accessi agli strumenti elettronici da parte dei propri incaricati, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003 anche attraverso l'attivazione di una user-id e password utente;
- fornire istruzioni, ed impostare i sistemi, affinché le parole chiave vengano sostituite almeno ogni 3 mesi (dati sanitari);
- isolare le apparecchiature informatiche con sistemi antintrusione (firewall);
- stabilire processi di monitoraggio della propria rete di assistenza per evitare gli accessi non autorizzati;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo affidato al Responsabile, contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- aggiornare periodicamente i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- controllare che le operazioni di manutenzione via remoto si attengano strettamente alle procedure ed alle istruzioni comunicate e nei limiti e pertinenza di quanto previsto dal capitolato tecnico degli impianti (sistemi) installati
- verificare che, se per ragioni legate alla manutenzione i dati personali debbano essere scaricati via remoto, l'incaricato provveda a rimuoverli e cancellarli dai propri strumenti e/o da qualsiasi supporto al termine della sessione di lavoro;
- accertarsi che la sessione remota si limiti all'assistenza all'apparecchiatura, all'analisi dei file log, al monitoraggio del funzionamento delle macchine ed al resettaggio del subsistema al fine di ripristinare la situazione;
- trasmettere le immagini attraverso la connettività remota, previa criptazione;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, per quanto di competenza e relativo alla esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- stabilire sistemi di auditing e controllo per la determinazione degli accessi e delle sessioni degli utenti abilitati;
- assicurare la protezione dei dati e la riservatezza dei dati eventualmente trattati per le caratteristiche dei sistemi adottati dal Titolare;

Resta inteso che la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al presente contratto e dovrà intendersi revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. "Resta ulteriormente inteso che il Trattamento dei dati di cui al presente articolo è svolto esclusivamente da personale di GEMSI e/o da personale del



medesimo gruppo societario di appartenenza (gruppo General Electric) e/o da collaboratori esterni, in ogni caso appositamente incaricati e debitamente autorizzati (Incaricato). Ogni Incaricato è stato appositamente informato e formato in materia di privacy e sui Trattamenti consentiti nell'ambito del servizio prestato.

**11.3.** Entrambe le Parti riconoscono che il contenuto di questo Accordo così come qualunque relativa informazione (incluso qualunque segreto commerciale) ("Informazioni Confidenziali") siano confidenziali. Entrambe le Parti concordano su non usare le Informazioni Confidenziali (eccetto che per gli usi qui consentiti) e non condividere le Informazioni Confidenziali con terze parti o con altri impiegati che non hanno bisogno di conoscerle per svolgere attività a cui sono obbligati da questo Accordo.

Tali obblighi non saranno applicati o cesseranno di essere applicati a qualunque Informazione Confidenziale che:

- i) sia o divenga, al tempo della sua rivelazione, di dominio pubblico tranne che per la violazione di questo Accordo;
- ii) una parte può dimostrare che era conosciuta prima della rivelazione e non è soggetta ad alcun obbligo di confidenzialità;
- iii) legalmente divenga disponibile ad una parte tramite una fonte di una terza parte non in violazione di alcun obbligo di confidenzialità;
- iv) debba essere rivelata per prescrizione di legge.

Questo obbligo di confidenzialità sarà valido per tre (3) anni dal termine o scadenza di questo Accordo.

## **12. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

**12.1** Il Cliente con il presente Contratto, accetta e riconosce di non possedere nessun altro diritto oltre a quello non esclusivo, individuale e non trasferibile di utilizzare ciascun Software al quale potrà avere accesso, installato da GEMSI quale parte dei suoi Servizi di cui al presente Contratto. GEMSI, o la persona dalla stessa designata, è e rimarrà la sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale del o relativi al Software, ivi compresa ogni modifica specifica o adattamento realizzato per Cliente. Pertanto, il Cliente non acquisterà alcun diritto sul Software o relativo ad esso o ai supporti con cui è consegnato.

Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare, decompilare, tradurre, adattare o altrimenti modificare il Software se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla legge.

**12.2** Ogni licenza d'uso fornita al Cliente all'interno di questo contratto è da intendersi fornita a scopo interno e professionale legato all'operatività dell'apparecchiatura e terminerà automaticamente al termine di detto contratto, qualunque sia la causa.

**12.3** Il Cliente dovrà, inoltre, mantenere in evidenza su ciascuna copia del Software consentita dal Contratto di Manutenzione, anche se parziale, i diritti di proprietà intellettuale spettanti a GEMSI. Sarà considerata, di per sé, grave inadempienza contrattuale del Cliente l'eventuale rimozione della relativa nota dalla copia integrale.

**12.4** Il cliente dovrà proteggere GEMSI da e contro ogni lamentela, responsabilità, procedimento, costo, danno, smarrimento o spesa sostenuta da GEMSI a causa di (i) ogni atto del cliente relativo a questo articolo 12, e (ii) dell'utilizzo non autorizzato da parte del cliente o di terzi sia a causa di inadempimento al presente contratto sia per qualunque altra azione negligente o errata da parte del cliente, dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o personale a contratto.

**12.5** Il software è fornito «as is» e tutte le garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi, espliciti o impliciti (inclusi, senza limitazioni, garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi imposte dallo statuto, per legge, o altro) sono qui di seguito escluse, nella misura massima consentita dalla legge

## **13. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO**

**13.1** GEMSI potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi a terzi di sua fiducia. Il subappalto non libererà GEMSI dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente.

**13.2** Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi senza il preventivo consenso scritto di GEMSI.

## **14. RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente Contratto può essere risolto:

**14.1** per mutuo consenso delle Parti;

**14.2** da GEMSI di diritto ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali di cui agli articoli 4, 8, 10 e 13;

**14.3** senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra parte a qualunque obbligo previsto nel contratto se tale inadempimento non venga sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta



dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.;

**14.4** da ciascuna parte nel caso in cui l'altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o sia comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;

**14.5** Senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, In caso di mancato pagamento anche di un solo canone, GEMSI si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c. salvo diversi accordi scritti, nel frattempo intervenuti tra le parti.

**14.6** In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti-

In caso di attivazione dell'Opzione EV, l'importo da pagare per la sola componente EV della proposta contrattuale sarà pari al 100% dei canoni ancora dovuti.

## **15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

**15.1** GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

**15.2** GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature o del software da parte del personale del Cliente durante l'esecuzione di istruzioni date da GEMSI nel corso di Servizi in Remoto, a norma dell'Articolo 3.3 e/o dell'Allegato 4.

**15.3** La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del Prezzo Totale Annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI, a prescindere dalla natura di detta responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, o altro).

**15.4** Il cliente riconosce e dà atto che GEMSI non potrà mai essere tenuta responsabile, in qualità di produttore o comunque a titolo extracontrattuale, per un fatto che si verifichi dopo la data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo che sia provato come causa dello stesso un precedente inadempimento delle proprie obbligazioni.

**15.5** GEMSI non potrà in nessun caso essere responsabile per perdite o danni derivanti dalla circostanza che la stessa non ha individuato o non ha riparato un difetto occulto o altro vizio di progettazione delle Apparecchiature, del Software, delle Parti di Ricambio e delle Parti Speciali non prodotte da GEMSI o derivanti dalla circostanza che un'Apparecchiatura o un software sia utilizzato dal Cliente in maniera non conforme alle istruzioni del produttore. GEMSI non sarà responsabile a titolo contrattuale o extracontrattuale per il servizio di consulenza o assistenza prestato dal personale di GEMSI in relazione a prodotti o sistemi che non siano espressamente indicati come Apparecchiature nell' "Elenco Apparecchiature".

**15.6** Si riterrà che il Cliente ha rinunciato a far valere il suo diritto di contestazione nei confronti di GEMSI, dei suoi rappresentanti o agenti o del personale incaricato ad effettuare i servizi di assistenza, qualora il Cliente non comunichi a GEMSI l'esistenza del problema e non presenti il reclamo scritto entro otto (8) giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

**15.7** Il Cliente manleva e terrà indenne GEMSI da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge ad esso Cliente imputabili ovvero per danni derivanti da violazione dei propri obblighi contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni provocati a terzi da parte del personale ovvero da parte di collaboratori a vario titolo del Cliente stesso.

**15.8** Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto non si applicheranno alla responsabilità per morte o danno alla persona derivanti dalla colpa o dal dolo di GEMSI.

## **16. FORZA MAGGIORE**

Né GEMSI né il Cliente saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause che sfuggono al ragionevole controllo di GEMSI o del Cliente.

Dette cause includono in particolare ritardi nell'approvvigionamento o fornitura di prodotti o parti usate per l'esecuzione del Servizio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di criogeni, atti della pubblica autorità, eventi di forza maggiore, scioperi o serrate o altri conflitti sindacali. In caso di ritardo giustificato, GEMSI o il Cliente, beneficeranno di un termine di grazia per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, pari al tempo in cui il ritardo è giustificato.

## **17. CLAUSOLE VARIE**

**17.1** Il presente Contratto sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse



sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia una persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.

**17.2** GEMSI è un contraente indipendente e autonomo rispetto al Cliente. Né il Contratto né i termini o le condizioni in esso contenuti potranno essere interpretati nel senso di dar luogo ad una società, una joint venture o un rapporto di affiliazione tra le Parti. I dipendenti di GEMSI operano sotto il controllo e la direzione esclusiva di GEMSI.

**17.3** Nessuna rinuncia a far valere l'inadempimento di qualsivoglia clausola del presente Contratto potrà costituire una rinuncia a far valere ogni precedente, corrente o successivo inadempimento della stessa o di altre clausole del Contratto e nessuna rinuncia sarà efficace se non formalizzata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della Parte che fa detta rinuncia.

**17.4** Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto deve essere inviata alla Parte interessata all'indirizzo corrispondente indicato nelle Condizioni Particolari. Le comunicazioni inviate via fax si riterranno ricevute il primo giorno lavorativo dopo l'invio (previa visualizzazione della conferma di trasmissione).

**17.5** L'invalidità, in tutto o in parte, di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o più parti del presente Contratto sono dichiarate invalide, le restanti parti del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci.

**17.6** Nel corso della relazione con i propri clienti, GEMSI potrà trattare dati personali (così come definiti nella normativa di legge applicabile ed in particolare dall d. lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni concernenti il Cliente, i suoi dipendenti, agenti o fornitori, al fine di rendere più agevole l'evasione degli ordini del Cliente o per svolgere altre attività con il Cliente (interviste sul grado di soddisfazione, indagini di mercato, etc), e per far sì che il Cliente sia informato da GEMSI o da terzi su offerte, prodotti, servizi o riceva altra informazione utile. Detti dati personali potranno essere condivisi con società facenti parte del gruppo di GE Medical Systems, con aziende General Electric o con terzi selezionati a tal fine.

In taluni paesi, i clienti, i loro dipendenti, agenti e fornitori hanno diritto di accedere e rettificare i propri dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento, in particolare a quello per finalità di direct marketing. Detti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al rappresentante di GEMSI. Il Cliente deve far sì che l'eventuale comunicazione a GEMSI di dati personali concernenti i dipendenti, agenti e fornitori del Cliente sia conforme alla normativa applicabile e che i medesimi siano stati informati della presente comunicazione.

**17.7** Salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le Parti e sostituisce ed invalida ogni precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione e impegno, orale o scritto, tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. Il presente contratto non può inoltre essere modificato se non con documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive parti.

**17.8** Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i rispettivi allegati, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti detti documenti prevarranno nel seguente ordine:

Condizioni Particolari,

Condizioni Generali di cui al presente atto,

Allegati al presente Contratto, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare mediante la sottoscrizione del presente Contratto.

GE Medical Systems Italia SpA

Firma Cliente:

Stefania Lovisatti – Legale  
Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 4.3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17.1

*Per espressa accettazione:*

Data:

Firma Cliente:

-----

## Definizioni

Al fine del presente ContrattoAccordo, i termini di seguito riportati avranno assunto il seguente significato:

- 1.1. Per "Accessori" si intendono tutti gli elementi che non sono Parti di Ricambio o Parti Speciali, che sono esclusi dal presente Contratto e che possono essere acquistati presso GEMSI o presso terzi.
- 1.2. Per "Kit Insite" si intende il Kit di cui all'art. 3.3.
- 1.3. Per "Contratto" si intende congiuntamente le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali, nonché i relativi documenti allegati.
- 1.4. Per "Corsi Applicativi" si intendono i giorni e/o le ore di addestramento e/o supporto fornito in loco o a distanza ai dipendenti del Cliente che utilizzano l'Apparecchiatura fabbricata o venduta dalla GEMSI, nel caso in cui la/le relativa/e Opzione/i sia/siano stata/e selezionata/e dal Cliente di volta in volta ai sensi delle Condizioni Particolari e di quanto previsto nell'Allegato 6.
- 1.5. Per "Manutenzione Correttiva" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, come meglio specificato nel presente contratto.
- 1.6. Per "Cliente" si intenderà il Cliente così come definito nelle Condizioni Particolari.
- 1.7. Per "Sito del Cliente" si intende la specifica ubicazione geografica oppure il veicolo associato ad una specifica area geografica in cui il Cliente utilizzerà l'Apparecchiatura, così come indicato nelle Condizioni Particolari.
- 1.8. Per "Documentazione" si intendono i manuali relativi alle Apparecchiature, alle Parti di Ricambio e alle Parti Speciali, inclusa ogni altra documentazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e ad altri servizi connessi.
- 1.9. Per "Apparecchiatura" si intendono le strumentazioni di diagnostica per immagini o di radiofarmacia definite nell'"Elenco Apparecchiature", ivi incluse le relative periferiche ed elementi opzionali.
- 1.10. Per "GEMSI" si intende GEMSI così come definita nelle Condizioni Particolari.
- 1.11. Per "Manutenzione Correttiva Limitata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura rilevato dal Cliente o dalla GEMSI, nei limiti di un numero specifico di interventi correttivi selezionati dal Cliente e comunque riportati nelle Condizioni Particolari.
- 1.12. Per "Servizi Opzionali" si intendono i servizi aggiuntivi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, eseguiti da, o per conto di, GEMSI in aggiunta ai Normali Servizi forniti.
- 1.13. Per "Canone Periodico" si intenderà la/le frazione/i del Prezzo Totale Annuale, calcolato dalla GEMSI, e pagabile dal Cliente a GEMSI (art. 5)
- 1.14. Per "Manutenzione Programmata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI, con la periodicità raccomandata dal produttore e/o imposta da norme tecniche di regolamento in vigore, dirette a ridurre i rischi di malfunzionamento e a mantenere l'operatività delle apparecchiature ad un livello che ne assicuri il normale utilizzo, come



meglio specificato nel presente contratto. La Manutenzione Programmata non include la sostituzione di elementi dell'Apparecchiatura o di parti di essa soggette a deterioramento.

- 1.15. Per "Servizi in Remoto" si intendono gli interventi di GEMSI da postazione remota su apparecchiature compatibili con tale servizio. GEMSI effettua i Servizi in remoto attraverso la piattaforma tecnologica denominata Insite inclusa nel servizio Standard se l'apparecchiatura lo consente, e qualora il Cliente metta a disposizione una connessione a Banda Larga per l'accesso.
- 1.16. Per "Istruzioni di Modifica sul Campo" (FMI) si intendono le modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati dal produttore ovvero richiesti dalla normativa applicabile e inclusi nei Servizi Standard forniti da GEMSI.
- 1.17. Per "Tempo di risposta" si intende il periodo di tempo, nell'ambito della copertura contrattuale scelta dal Cliente, e con il solo riferimento alla Manutenzione Correttiva, che intercorre dal momento della registrazione da parte del Customer Service Center della richiesta di intervento fino a: (1) il momento in cui il Lavoro di Manutenzione Correttiva inizia presso il Sito del Cliente ovvero (2) il momento in cui viene stabilita la connessione con l'Apparecchiatura al fine di fornire l'anzidetto Servizio in remoto.
- 1.18. Per "Servizi" si intendono tutti i servizi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, siano essi Servizi Standard e/o Opzioni, forniti da, o per conto di, GEMSI al Cliente, ai sensi del presente Contratto.
- 1.19. Per "Fornitore del Servizio" si intende qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, al quale GEMSI abbia subappaltato parte dei Servizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 1.20. Per "Visita presso il Sito" si intenderà la visita da parte di GEMSI o del Fornitore del Servizio presso il Sito del Cliente al fine della fornitura dei Servizi.
- 1.21. Per "Parti di Ricambio" si intendono tutte le parti necessarie per provvedere alla Manutenzione Correttiva oppure ovvero alla Manutenzione Correttiva Limitata come descritto nella Documentazione, ad esclusione di tutte le Parti Speciali.
- 1.22. Per "Condizioni Particolari" si intende quanto precedentemente riportato nel contratto, in particolare l' "Elenco Apparecchiature", i Servizi Standard, i Servizi Opzionali, il Prezzo Totale Annuale e i termini di pagamento.
- 1.23. Per "Parti Speciali" si intendono alcune specifiche parti di ricambio indicate nella Legenda Contratti Harmony alle Condizioni Particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tubi Radiogeni, Detettori digitali, fotomoltiplicatori, detettori, cristalli, bobine, criogeni.
- 1.24. Per "Servizi Standard" si intendono i servizi che eseguiti da, o per conto di, GEMSI ai sensi del presente Contratto come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.25. Per "Software" si intende un programma per l'elaborazione o la compilazione di dati installato su un supporto fisico o su qualsiasi mezzo che permetta al programma stesso di funzionare direttamente o indirettamente tramite il supporto di uno strumento o di un'apparecchiatura.
- 1.26. Per "Sostanzialmente Equivalente" si intendono elementi o parti dell'Apparecchiatura che, il venditore e la modalità, definiscono sostanzialmente simili per tecnologia e funzionalità alle Parti di Ricambio, alle Parti Speciali oppure all'Apparecchiatura stessa.
- 1.27. Per "Servizi Supplementari" si intendono qualsiasi Servizio fornito da GEMSI su richiesta del Cliente e che può essere collegato al contratto pur non essendo inizialmente ricompreso nell'originario oggetto del Contratto. I Servizi Supplementari saranno forniti senza che sia necessaria una modifica firmata delle Parti di tutti termini del presente Contratto ad eccezione dei termini relativi al Prezzo Totale Annuale.
- 1.28. Per "Prezzo Totale Annuale" si intende il prezzo annuale dovuto dal Cliente e calcolato da GEMSI per la fornitura di tutti i Servizi relativi all'Apparecchiatura di cui al presente Contratto come specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.29. Per "Garanzia di Uptime" si intenderà la garanzia data dalla GEMSI al Cliente con riguardo all'operatività dell'Apparecchiatura ove l'opzione sia stata scelta e indicata alle Condizioni Particolari (allegato 7).
- 1.30. Per "Deterioramento" si intende i cambiamenti delle condizioni fisiche dell'Apparecchiatura (o di parti di essa) causati dal normale utilizzo e dall'invecchiamento.
- 1.31. Per "Giorno di Lavoro" si intende ogni giorno della settimana esclusi il sabato, la domenica ed altre festività nazionali.





## ALLEGATO 1



### HBS-Tariffe di fatturazione oraria

Prezzi IVA esclusa. Validità sino al 31.12.2018

			2018
<b>CLASSE 1</b>	<b>RADIOLOGIA TRADIZIONALE</b>		
Mammo: Seno 500T-600T	ora lavoro	norm.	€120.00
RAD: Silhouette, CompaX; Compact	ora lavoro	straord.	€135.00
Mobile RAD: AMX/VMX	ora viaggio	norm.	€120.00
	ora viaggio	straord.	€135.00
<b>CLASSE 2</b>	<b>RADIOLOGIA ALTA TECNOLOGIA</b>		
Mammo: Seno 700T-800T; DMR; Alpha RT/ST; Performa; Diamond	ora lavoro	norm.	€175.00
RAD: Proteus	ora lavoro	straord.	€200.00
R&F: All	ora viaggio	norm.	€175.00
Mobile R&F: OEC; Stenoscop	ora viaggio	straord.	€200.00
<b>CLASSE 3</b>	<b>TAC, MR, PET, IT, MEDICINA NUCLEARE, VASCOLARE, X-RAY DIGITALE</b>		
	ora lavoro	norm.	€225.00
	ora lavoro	straord.	€260.00
	ora viaggio	norm.	€225.00
	ora viaggio	straord.	€260.00
<b>SISTEMI ECOGRAFO + BMD</b>	<b>VOLSON, VIVID, LOGIQ...</b>		
	ora lavoro	norm.	€160.00
	ora lavoro	straord.	€180.00
	ora viaggio	norm.	€160.00
	ora viaggio	straord.	€180.00
<b>DIRITTO DI CHIAMATA</b>			
		0-20 km	€105.00
		> 20 km	€195.00

Si fa presente che per l'ordine di sole parti, con manodopera esclusa, verrà applicata una maggiorazione di 30 euro per le spese di spedizione.

Qualora venissero richieste spedizioni che necessitano di trasporti speciali, il prezzo verrà riportato nel preventivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.

Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere con la stipula del contratto di manutenzione full-risk per il sistema tavolo telecomandato radiologico modello "Precision rxi" di produzione G.E. Medical Systems S.p.A, come da proposta n°861K13 del 26/02/2018, con decorrenza dal 01/05/2018 al 30/04/2020;
2. prevede la clausola di risoluzione dello stesso, in caso di dismissione dell'apparecchiatura o di aggiudicazione di gara regionale centralizzata per l'espletamento di analogo servizio, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi
3. precisare che il costo complessivo biennale ammonta ad € 49.912,64 i.v.a. 22% compresa, imputabile come segue:
  - o € 16.637,55 i.v.a. 22% compresa, (pari a 8/12) esercizio 2018, 84 Sub/1, conto economico n° 50303010101;
  - o € 24.956,32 i.v.a. 22% compresa, (pari a 12/12) esercizio 2019,
  - o € 8.319,77 i.v.a. 22% compresa,(pari a 4/12) esercizio 2020;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG [7426923ABC];
5. dare mandato alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione congiuntamente alla società G.E. Medical Systems S.p.A, della redazione del DUVRI;
6. dare mandato alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza, ivi compreso il pagamento delle fatture, che andrà effettuato a seguito dell'acquisizione del nulla osta da parte della UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA attestante l'avvenuta fornitura e la regolarità degli importi;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ed alle UUOCC Gestione Economico-Finanziaria, Diagnostica per Immagini nonché alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

